

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza d'interpello ai sensi dell'art. 21 della legge 30.12.1991 n. 413, presentata dal dott. Rag. =====, iscritto nell'Albo dei Ragionieri Commercialisti di ===== al n. =====, quale procuratore speciale – incaricato a norma dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 – della X S.N.C. (d'ora innanzi soltanto "X"), corrente in=====;

udita, nella seduta del 22.3.2007, l'illustrazione del relatore, Cons. Gabriele Carlotti;

PREMESSO IN FATTO

che:

- in data ===== la società X presentò, per il tramite della competente Direzione regionale della X, una richiesta di parere *ex art.* 21, comma 9, della L. n. 413/1991 all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, con riferimento ad un'operazione di scissione parziale e proporzionale;

- non avendo avuto riscontro entro il termine di sessanta giorni, la società ha riproposto l'istanza al Comitato Consultivo ai sensi dell'art. 21, comma 10, della suddetta legge;

- all'istanza sono stati allegati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- 1) delega *ex art.* 63 del D.P.R. n. 600/1973;
- 2) visura camerale;
- 3) bilancio al 31 dicembre 2004;
- 4) bilancio al 31 dicembre 2005;
- 5) schema del progetto di scissione;
- 6) copia della richiesta di parere preventivo del mese di ===== inviata al Direzione centrale normativa e contenzioso;

rilevato, con riguardo alla situazione societaria, che:

- la X opera con forma giuridica di società di persone (in particolare, quale società in nome collettivo) e svolge due distinte attività economiche, segnatamente:

- a) l'attività artigiana di impiantistica civile e navale, fonte di ricavi per prestazioni di servizi pari a € 1.809.085,04 (bilancio 2005);
- b) l'attività di commercio al dettaglio di articoli per l'arredo del bagno, fonte di ricavi per vendita di merci pari a € 323.312,61 (bilancio 2005);

- il capitale sociale, pari a € 5.164,57, è ripartito tra quattro soci, legati da vincoli di parentela, ciascuno titolare di una quota pari al 25%;

- per l'attività artigiana di impiantistica è utilizzato un capannone (immobile A) di proprietà della società, mentre quella commerciale viene svolta in un immobile di terzi condotto in locazione dalla società istante (immobile B);

- la X è inoltre proprietaria di un altri due capannoni (immobili C e D) e di altra unità immobiliare (immobile E), con relativo posto auto;

- alla data del ===== l'interpellante aveva 20 dipendenti (esclusi tre soci d'opera), di cui 3 (incluso un socio d'opera) addetti al ramo commerciale;

ritenuto, con riguardo all'operazione sottoposta alla valutazione preventiva del Comitato, che:

- la prospettata riorganizzazione aziendale risulterebbe finalizzata alla separazione delle varie attività attualmente svolte dalla X (immobiliare, impiantistica e commercio al dettaglio) e presenterebbe le seguenti caratteristiche:

1. scissione parziale proporzionale della società istante (c.d. "scissa") con attribuzione, a due società a responsabilità limitata di nuova costituzione (cc.dd. "beneficiarie", denominabili, per fini espositivi, "Newco1" Impianti e "Newco2" Commercio), dei rami di attività relativi, rispettivamente, ai servizi di impiantistica e di commercio al dettaglio, mentre la scissa - nel cui patrimonio resterebbero tutti gli immobili di proprietà - continuerebbe ad operare come immobiliare di gestione;
2. i trasferimenti delle attività alle società di nuova costituzione avverrebbe in regime di continuità di valori fiscali, assicurando così il mantenimento di tutti gli elementi patrimoniali (compresi gli immobili) nel regime proprio dei beni d'impresa;
3. gli attuali soci parteciperebbero tutte le società (scissa e beneficiarie) nella misura del 25%, senza necessità di concambi e con il dichiarato impegno (v. a pag. 6 dell'istanza) di non procedere, all'esito della riorganizzazione, a cessioni di quote di nessuna delle società (scissa e beneficiarie) a terzi;
4. inoltre la scissa concederebbe l'immobile A in locazione a condizioni di mercato alla Newco1 Impianti;

considerato che la società istante individua le valide ragioni economiche dell'operazione nella necessità di realizzare una netta separazione tra gli attuali tre settori di attività della X (immobiliare, di impiantistica e commerciale), al fine di:

- migliorare la gestione, la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare;
- migliorare la gestione e la razionalizzazione dei settori relativi all'impiantistica e al commercio i quali, per loro natura, presentano caratteristiche e problematiche operative differenti;

- reperire più agevolmente ulteriori capitali di rischio da parte delle società beneficiarie, in ragione della minore onerosità dell'ingresso di nuovi soci (dovuta alla circostanza che nel patrimonio delle beneficiarie non figurerebbero più gli immobili);

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminare ad ogni considerazione sul merito dell'interpello sottoposto al vaglio del Comitato è la verifica della ricorrenza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza.

A tal riguardo due sono i profili che richiedono una attenta disamina; segnatamente:

- occorre innanzitutto valutare se il professionista incaricato dalla X disponga di una valida legittimazione attiva alla proposizione dell'interpello;
- in secondo luogo è d'uopo verificare se l'inoltro della richiesta al Comitato sia ritualmente avvenuto.

2. In ordine al primo profilo evidenziato si osserva che l'art. 63, primo e secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, puntualmente invocato nelle premesse dell'istanza di parere preventivo, indubbiamente costituisce un'idonea base legislativa del dichiarato potere procuratorio. Ed invero, le disposizioni sopra richiamate [che recitano: «(p)resso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale ...» e «(l)a procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata ... (q)uando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali ... è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione»], stante la loro latitudine applicativa, possono reputarsi norme di carattere generale la cui osservanza è necessaria e sufficiente per l'instaurazione di valide interlocuzioni con l'amministrazione finanziaria, complessivamente intesa, laddove manchino, come nel caso della disciplina dell'interpello *ex art. 21* della legge n. 413/1991, diverse previsioni di segno contrario.

Nella fattispecie il professionista delegato dalla società interpellata si è poi rigorosamente attenuto al precetto dell'art. 63, corredando debitamente l'istanza del documento recante la procura speciale e indicando, nell'*incipit* della domanda d'interpello, gli estremi dell'iscrizione all'albo dei ragionieri commercialisti.

3. Passando al secondo aspetto sopra evidenziato s'impone un rilievo di carattere documentale sulla nota di trasmissione dell'interpello (prot. n. ===== del =====), con la quale il Direttore preposto alla Direzione regionale della ===== ha inoltrato al Comitato l'istanza della X. La suddetta nota non si conforma a quanto puntualmente stabilito dalla circolare del 28 maggio 1998, n. 135, secondo cui la Direzione regionale, nella lettera di trasmissione da inviarsi a mezzo del servizio di posta prioritaria, deve evidenziare:

- eventuali cause di inammissibilità della richiesta previste dall'art. 5, comma 2, del decreto n. 194 del 1997;
- eventuali attività di accertamento già effettuate o in corso riguardanti la fattispecie oggetto dell'interpello;
- gli estremi di protocollo relativi alla trasmissione della preventiva richiesta di parere rivolta dal contribuente alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

Nella fattispecie il Direttore regionale della ===== non ha comunicato al Comitato alcuna notizia relativa all'eventuale avvio, nei confronti della X, di attività di accertamento. Tale dato, rientrando nell'esclusiva disponibilità della ridetta articolazione regionale dell'Agenzia, investe un profilo centrale del procedimento consultivo, al punto da condizionarne l'ulteriore corso. Ed invero,

Per quanto precede,

il Comitato, visto l'art. 5, comma 13, del decreto ministeriale n. 194 del 1997, fissa il termine di 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del presente deliberato, per la sopra descritta integrazione istruttoria demandata al Direttore preposto alla Direzione regionale della ===== dell'Agenzia delle entrate.

Roma, 22 marzo 2007

Depositato: 27 marzo 2007